

MARINERIE d'ITALIA e d'EUROPA



Via VASCO DE GAMA, 160
62012 CIVITANOVA MARCHE MC

Civitanova Marche, li 14/09/2018

Spett.le

SENATO DELLA REPUBBLICA

SEGRETERIA DELLA
COMMISSIONE AGRICOLTURA E
PRODUZIONE AGROALIMENTARE
R O M A

e-mail: commissione agricoltura@senato.it

OGGETTO: AUDIZIONE DEL GIORNO 18 SETTEMBRE 2018 -
PROBLEMATICHE DEL COMPARTO AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA PESCA.
NOTE.

Il sottoscritto Francesco CALDARONI, presidente della scrivente Associazione Nazionale di Categoria della Pesca, in relazione alla AUDIZIONE di cui all'oggetto, evidenzia le seguenti problematiche concernenti gli argomenti in oggetto.

SISTEMA SANZIONATORIO PER LA ATTIVITA' DI PESCA

Premesso che la Associazione "MARINERIE D'ITALIA E D'EUROPA" condivide appieno l'obiettivo dell'insieme delle norme citate (regolamentare la attività di pesca, preservare la risorse ittiche, tutela della salute pubblica in particolar modo del consumatore finale), appare tuttavia sproporzionato e oltremodo oneroso l'intero sistema sanzionatorio. Si consideri che la realtà dei Motopescherecci italiani e' ben diversa da quella di un Peschereccio d'altura dei paesi del Nord. Gli obblighi normativi da rispettare sono gli stessi, ma una "nave officina" norvegese (a puro titolo esemplificativo) ha una struttura organizzativa e lavorativa totalmente differente da quella di ogni singolo Motopeschereccio italiano. Una singola sanzione, (anche la minore e' comunque pari a migliaia di Euro), comminata ad un peschereccio italiano comporta l'immediata difficoltà finanziaria della Ditta armatrice, soprattutto in periodi come gli attuali in cui la pesca versa in uno stato di enorme difficoltà.

MARINERIE d'ITALIA e d'EUROPA



Via VASCO DE GAMA, 160
62012 CIVITANOVA MARCHE MC

In questo ambito, pertanto, la Associazione "MARINERIE D'ITALIA E D'EUROPA" chiede con fermezza la completa revisione del sistema sanzionatorio previsto per le Imprese di Pesca, soprattutto in riferimento ai numerosi obblighi derivanti dalla applicazione dei Regolamenti (U.E.) concernenti il C.d. "CONTROLLO PESCA".

In particolare si chiede la completa riformulazione delle sanzioni previste per le "infrazioni gravi". E' indispensabile un notevole alleggerimento delle sanzioni in termini economici.

I regolamenti (CE) n. 1005/2008, n. 1224/2009, n. 404 /2011 e, da ultimo, il Regolamento n. 1379/2013 hanno imposto alla quasi totalità delle Imprese di Pesca pesanti ed onerosi obblighi. E' stato inoltre istituito un sistema sanzionatorio da applicare ai pescherecci in relazione a talune "gravi violazioni" commesse nella pratica della attività.

La definizione di "carattere grave della violazione" e' lasciata alle AUTORITA' COMPETENTI sei singoli Stati membri (art. 42, comma 2, del Reg. (CE) 1005/2008). Le stesse Autorità determinano l'importo delle sanzioni pecuniarie applicabili.

Oltre alla sanzione pecuniaria, lo Stato membro assegna alla Licenza di Pesca del Motopeschereccio un numero di punti rapportato alla gravità della infrazione grave. Al raggiungimento di 90 (novanta) punti (n.b.: ogni 18 punti assegnati la Ditta ed il Motopeschereccio sono obbligati a periodi forzati di sospensione della attività) la Licenza di Pesca perde la sua validità ed e' definitivamente revocata. Il Motopeschereccio non può più esercitare la attività. La ditta armatrice si vede così azzerato il valore del Capitale investito. I marittimi imbarcati si troveranno senza occupazione.

Si consideri che le normative nazionali ed europee obbligano i pescherecci a detenere a bordo ed utilizzare esclusivamente reti con dimensione della maglia ben determinata: 50 mm maglia romboidale oppure 40 mm se maglia quadra. Sono previste sanzioni pesanti anche per la sola detenzione a bordo di reti non conformi alla normativa vigente.

Non si comprende pertanto il motivo di una legislazione che impone la cattura, per determinate specie, di taglia minima: **tutto il prodotto catturato con reti regolamentari dovrebbe essere commercializzabile**. Così, ovviamente, non e'; da cui le normative sui rigetti in mare e, in ultimo sullo sbarco obbligatorio di tutto il pescato, fatta salva la commercializzazione del prodotto che abbia raggiunto la taglia minima.

Allo stesso modo, con riferimento all'attività di pesca effettuata con il sistema denominato "palangari, è impensabile punire con sanzioni amministrative addirittura raddoppiate catture accidentali della specie "tonno", quando è evidente che questa specie possa essere catturata attraverso gli stessi ami con i quali vengono catturati i pesci spada. Una volta catturato, non si comprende il motivo per il quale il tonno non debba essere regolarmente commercializzato. La Unione Europea ha concesso all'Italia una quota annuale aggiuntiva di 600 quintali di catture di tale specie. Esse possono tranquillamente essere destinate alle catture accidentali da parte di pescatori professionali dediti normalmente alle catture del

MARINERIE d'ITALIA e d'EUROPA



Via VASCO DE GAMA, 160
62012 CIVITANOVA MARCHE MC

pesce spada. Ulteriori catture eccedenti la quota di cui sopra posso essere detratte da quelle destinate alla pesca sportiva.

CONTROLLO PESCA ED E-LOG-BOOK

Altra problematica riguarda l'utilizzo dell' E-log Book a bordo dei pescherecci ed i conseguenti obblighi di pesatura ed etichettatura previsti dai Regolamenti Comunitari e Nazionali. Si consideri preliminarmente, come già detto, che ogni omissione e/o errore è passibile di applicazione di sanzione amministrativa ed assegnazione di punti alla Licenza di Pesca ed al Comandante del peschereccio.

All'atto dello sbarco del prodotto ittico, lo stesso deve essere sottoposto a pesatura (per specie catturata) e le relative risultanze inserite e trasmesse al competente Ministero attraverso l'E-log Book in dotazione ad ogni peschereccio. Evidenziamo preliminarmente la difficoltà di esecuzione di tale operazione, specialmente quando presenti avverse condizioni meteorologiche all'atto dello sbarco. Tantomeno dette operazioni possono essere effettuate a bordo dei pescherecci, sia per la motivazione sopra evidenziata, sia perché lo spazio di manovra a bordo degli stessi è piuttosto ridotto.

Inoltre la pesatura stessa, effettuata dicevamo al momento dello sbarco, difficilmente potrà corrispondere con il peso del prodotto al momento della vendita nel mercato Ittico. Il calo naturale del prodotto, la perdita dell'acqua con il quale lo stesso viene continuamente risciacquato prima dello sbarco, la perdita del ghiaccio che, messo durante la conservazione delle celle frigorifere, viene tolto appena prima della vendita, non consentono di determinare con esattezza il peso da indicare. A ciò si aggiunga, a nostro avviso, una deficienza del programma ministeriale che consente solo l'inserimento del peso in kg arrotondato all'unità, per eccesso o per difetto a scelta dell'armatore. Cosicché ad esempio, un peso di 4,500 Kg. diventerà, a scelta dell'armatore, di 4 oppure di 5kg. All'atto della vendita e solo in quel momento l'operatore potrà verificare la correttezza del dato che già è stato inviato. L'eventuale errore è passibile di sanzione amministrativa di entità non poco rilevante.

Questa situazione di disagio e di incertezza potrebbe essere evitata qualora il Ministero optasse per la scelta della PESATURA DEI PRODOTTI DELLA PESCA DOPO IL TRASPORTO DAL LUOGO DI SBARCO, prevista dall'art. 61 del Regolamento (CE) n.1224/2009 del 20/11/2009, che testualmente recita:

- 1. In deroga all'art.60, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco, a condizione che siano destinati a una località situata nel territorio dello Stato membro interessato e tale Stato membro abbia adottato un piano di controllo della Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 119;**

MARINERIE d'ITALIA e d'EUROPA



Via VASCO DE GAMA, 160
62012 CIVITANOVA MARCHE MC

- 2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti della pesca possono autorizzare che tali prodotti siano trasportati prima della pesatura presso acquirenti registrati, centri d'asta registrati o altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca in altro Stato membro.**

Per quanto è dato di sapere alcuni Stati membro hanno da tempo adottato tale disposizione, sollevando i rispettivi pescherecci da questa incombenza

CANALE DI SICILIA: ESTENSIONE DELLA PESCA DA 40 AD 80 MIGLIA DALLA COSTA.

Il seguente argomento riguarda una problematica di vitale importanza per numerose imprese di pesca che svolgono la loro attività, a carattere prevalentemente stagionale svolta per lo più nel periodo compreso tra i mesi di aprile e novembre, nel CANALE DI SICILIA.

Alcune delle specie pescate e di maggior valore si trovano in acque che posso raggiungere una profondità di circa 400 metri. In special modo queste attività e questo tipo di profondità si localizzano intorno alle Isole di Pantelleria e di Lampedusa. Le imbarcazioni sono in possesso di Licenze di Navigazione e, conseguentemente, di dotazioni di sicurezza per esercitare le catture entro 40 miglia nautiche dalla costa. Per tale motivo, nei predetti periodi tra aprile e luglio (mesi per lo più estivi e con condizioni meteo-marine che molto difficilmente saranno pessime) a queste imbarcazioni e' preclusa la possibilità di esercitare la pesca oltre le 40 miglia. Ne deriva che alle Imprese di Pesca e' preclusa la possibilità di esercitare attività economicamente vantaggiosa Per le stesse e anche per ognuno dei marittimi imbarcati.

Si rende quindi indispensabile consentire a queste imbarcazioni un estensione del limite entro il quale esercitare la propria attività, estendendolo ad 80 miglia dalla costa, solo nel periodo sopra individuato, senza che obbligatoriamente debbano essere dotate dei dispositivi altrimenti necessari per detto limite di attività.

L'acquisto dei dispositivi stessi (che verrebbero utilizzati solo per parte dell'anno) e' oltremodo oneroso e pertanto renderebbe, già in partenza, antieconomico il complesso della attività.

ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA

Si chiede che il Governo, di concerto con le parti interessate ed i competenti Ministeri, voglia definitivamente emanare normative precise, chiare ed inequivocabili in merito alla attività di Acquacoltura, in mare e/o nelle acque interne.

MARINERIE d'ITALIA e d'EUROPA



Via VASCO DE GAMA, 160
62012 CIVITANOVA MARCHE MC

Alla data odierna infatti la suddetta attività, peraltro in continua espansione, risulta ancora essere un ibrido, una via di mezzo, tra la attività di pesca e la attività di agricoltura, attingendo peraltro dall'una e dall'altra solo le parti peggiori.

L'unica certezza e' che l'INPS inquadra detta attività tra le attività agricole; non esiste un C.C.N.L., non esistono qualifiche professionali. Le retribuzioni del personale addetto vengono elaborate cercando di equiparare le qualifiche proprie del personale agricolo con le qualifiche rivestite a bordo. Tuttavia la attività di acquacoltura non usufruisce, nemmeno in minima parte, delle agevolazioni previste dalla Legge 30 del 2001. Eppure il viaggio di trasferimento verso e dal luogo, in mare aperto, ove gli impianti sono situati sono effettuati attraverso l'utilizzo di una imbarcazione. L'equipaggio della stessa deve obbligatoriamente essere annotato sul Ruolino di Equipaggio ed essere pertanto in possesso del Libretto di Navigazione ed Iscrizione al Registro del Pescatori Professionali.

Si auspica pertanto una revisione completa della materia, a partire ovviamente dalla elaborazione di un C.C.N.L. specifico.

In Fede

Francesco Caldaroni